




pe. 280/A III

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT.N.408/20902

Bari, lì 8.1.1988

OGGETTO: L.R."Norme integrative della L.R.n.9 del 9 aprile 1986
concernente la disciplina delle procedure concorsuali
e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL."



Al Sig.Presidente del Consiglio
della Regione Puglia

B A R I


e,p.c.:Al Sig.Presidente della Giunta
della Regione Puglia

B A R I

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento
Affari Regionali

R O M A

(Rif.tele n.200/119/PU.50-2/14 bis del
7.1.88)



Si fa riferimento alla nota n.7520 del 10.12.87 concernente l'oggetto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali - Ha comunicato che il Governo, circa la legge regionale concernente:"Norme integrative della L.R.n.9 del 9 aprile 1986 concernente la disciplina delle procedure concorsuali e il rapporto di impiego del personale delle UU.SS.LL.", ha rilevato:

./.



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

- 2 -

1) la disposizione di cui all'articolo 3, stabilendo la proroga della validità delle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 24, terzo, quarto e quinto comma della legge regionale numero 9/1986, non è in linea con le norme sui pubblici concorsi sancite dal DPR 761/1978 e viola il principio di cui all'articolo 97 della Costituzione;

2) la disposizione di cui all'articolo 5 contrasta con la riserva di legge statale sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sancita dall'articolo 42 della legge 833/1978 ed esula dalla competenza regionale, in quanto estende agli istituti a carattere scientifico ed a istituzioni che prestano assistenza sanitaria in regime di convenzionamento le norme concernenti le piante organiche e concorsi di cui al DPR 761/1979, previste solo per il personale dipendente delle USL;

3) l'articolo 6, poichè dispone l'inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato, proroga la disciplina transitoria di cui alla legge regionale 16/1984, già attuata, violando con ciò il principio per l'accesso agli impieghi pubblici sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge al nuovo esame di codesto Consiglio regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(IANNELLI)

Ca/